

DELIBERAZIONE 19 GENNAIO 2021
9/2021/R/EEL

DISPOSIZIONI SULL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE PER L'ANNO 2020, RELATIVO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE SULCIS

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1142^a riunione del 19 gennaio 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 704/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 704/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2020, 489/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 489/2020/R/eel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: ENEL PRODUZIONE) del 30 novembre 2018, prot. Autorità 34127, di pari data (di seguito: prima comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 24 settembre 2020, prot. Autorità 30180, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 27 ottobre 2020, prot. Autorità 34700, di pari data (di seguito: terza comunicazione Enel Produzione).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- il comma 65.30, della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
 - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere un acconto del Corrispettivo;
 - ciascuno degli eventuali acconti sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del periodo cui l'acconto si riferisce e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo periodo e una quota massima della stima dei costi fissi contenuta nell'istanza di ammissione e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al periodo cui l'acconto si riferisce; la citata quota massima è pari al rapporto tra quest'ultimo periodo e l'arco temporale, dell'anno considerato, cui competono i costi fissi stimati indicati nell'istanza sopra menzionata;
- il comma 65.30.2 stabilisce che detti acconti possono essere richiesti con riferimento all'intero periodo seguente o ad una porzione dello stesso:
 - il periodo compreso tra gennaio e agosto dell'anno considerato, se l'impianto è assoggettato alla disciplina di reintegrazione per l'intero anno;
 - i primi due terzi del periodo di assoggettamento dell'impianto alla disciplina di reintegrazione nell'anno considerato, se detta disciplina è applicata all'impianto per una parte del medesimo anno e per l'anno successivo (o per più anni successivi).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- ENEL PRODUZIONE si è impegnata, in caso di ammissione dell'impianto Sulcis al regime di reintegrazione per il biennio 2019-2020, a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione a un importo annuale non superiore a quello indicato nella prima comunicazione Enel Produzione (di seguito: Impegno Sulcis);
- con la deliberazione 704/2018/R/eel, l'Autorità, accogliendo l'istanza e l'Impegno Sulcis proposti da ENEL PRODUZIONE, ha ammesso al regime di reintegrazione dei costi l'impianto Sulcis per il biennio 2019-2020.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- con la seconda comunicazione Enel Produzione, il citato utente ha richiesto, all’Autorità, il riconoscimento di un acconto del Corrispettivo riferito al primo semestre dell’anno 2020, in relazione all’impianto Sulcis;
- l’Autorità ha definito l’importo dell’acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell’anno 2020 per l’impianto Sulcis con la deliberazione 489/2020/R/eel;
- con la terza comunicazione Enel Produzione, il citato utente ha richiesto, all’Autorità, il riconoscimento di un ulteriore acconto del Corrispettivo riferito ai mesi di luglio e agosto dell’anno 2020, in relazione all’impianto Sulcis.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il comma 65.34 stabilisce che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) verifichi che l’importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento dell’acconto del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi;
- con riferimento all’istanza di cui alla terza comunicazione Enel Produzione, le verifiche di Terna sono tuttora in corso;
- rispetto all’impianto Sulcis, ENEL PRODUZIONE è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; l’acconto di cui al comma 65.30 è volto proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall’utente interessato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che, al fine di contenere l’onerosità dell’esposizione finanziaria cui ENEL PRODUZIONE è soggetta, Terna riconosca un acconto del Corrispettivo a detto utente, per i mesi di luglio e agosto 2020, con riferimento all’impianto Sulcis;
- stabilire che sia riconosciuto un acconto del Corrispettivo pari a quanto richiesto da ENEL PRODUZIONE, così da tenere conto del vincolo al riconoscimento dei costi fissi rappresentato da un sesto dell’Impegno Sulcis - volontariamente indicato dall’utente nella prima comunicazione Enel Produzione – relativo ai costi fissi annui riconoscibili ai fini della determinazione del Corrispettivo per l’anno 2020;
- tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del relativo Corrispettivo per l’anno 2020

DELIBERA

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, a ENEL PRODUZIONE S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Sulcis, un acconto del Corrispettivo per i mesi di luglio e agosto 2020, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di prevedere che Terna S.p.A. dia seguito alle disposizioni di cui al punto precedente entro il giorno 26 febbraio 2021;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad ENEL PRODUZIONE S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini